



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

FORESTE E BONIFICA MONTANA

NUMERO GENERALE	563
DATA	07/12/2022

OGGETTO :

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LAGHETTO AD USO ANTINCENDIO BOSCHIVO, INNEVAMENTO E TURISTICO NEL COMPRESORIO DEL MONTE ALTISSIMO.

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA RELATIVO AL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO.

CUP G41B21005140002 - CIG Z4238F279E

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORESTE E BONIFICA MONTANA

PREMESSO CHE:

- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Deliberazione Assembleare n. 31 in data 27/12/2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con Deliberazione Assembleare n. 32 in data 27/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10/01/2022, prot. 0000133 sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10/01/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell'articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 5/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica" e le D.G.R. N° 3749/2020, N° 4381/2021 che hanno aggiornato tale Programma nonché approvato il presente schema di Convenzione;

CONSIDERATO che negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;

CONSIDERATO infine che le suddette D.G.R.:

- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;

- stabiliscono che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi - nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

RILEVATO che la D.G.R. N° XI/4381 del 03/03/2021 prevede per gli interventi di cui all'Allegato 1, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui all'Allegato 1, rientra l'intervento "Laghetto uso antincendio boschivo innevamento e uso turistico" oggetto della presente Convenzione;

RICHIAMATA la D.G.R. N° XI/4581 del 19/04/2021 con la quale la Giunta regionale, a seguito di formale richiesta pervenuta dalla Comunità Montana di Valle Camonica, ha disposto la modifica del beneficiario dell'intervento denominato "Laghetto uso antincendio boschivo innevamento e uso turistico" compreso nell'Allegato 1 alla D.G.R. N° 4381/2021 - Categoria "CURA DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA"), attribuendolo alla Comunità Montana stessa con un importo di finanziamento pari ad € 1.350.000,00;

PRESO ATTO con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 162 del 19/07/2021 è stata approvata una convenzione tra Comunità Montana e Comuni di Borno, Angolo Terme, Piancogno e Darfo B.T. finalizzata a formalizzare la collaborazione tra gli Enti territorialmente interessati alla realizzazione dell'opera;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 191 del 13/09/2021 con la quale la Comunità Montana approva la convenzione con Regione Lombardia con la quale vengono normati i rapporti di finanziamento tra i due Enti;

RICHIAMATA la Determinazione n. 310 del 04/08/2021 con la quale si provvede all'affidamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori in argomento al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall'Ing. Alex Toigo di Rogno (BG), dall'Ing. Pierangela Magri di Malegno, dall'Ing. Roberto Bendotti di Costa Volpino (BG) e dalla Dott.sa Geol. Elena Nostrani di Artogne;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n. 551 del 09/11/2021 con la quale si affida il servizio di indagini geologiche preventive alla Ditta Appli S.a.S. di Seriate (BG);

ACCERTATO che con Conferenza di servizi in data 04/07/2022 si è provveduto ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei lavori;

VISTO il progetto esecutivo, redatto in data settembre 2022 dal succitato R.T.P., con il seguente quadro economico:

- Importo lavori a base d'asta	€	987.156,41	
- Oneri per la sicurezza	€	<u>12.811,07</u>	
			€ 999.967,48
- IVA 22%	€	219.992,85	
- Incentivo art. 113 D.lgs. 50/2016	€	19.999,35	
- Spese tecniche per progettazione e DL	€	63.313,03	
- Spese tecniche per collaudo statico	€	10.000,00	
- Spese per indagini geologiche	€	13.900,00	
- Spese impiantistica	€	15.000,00	
- Imprevisti e altre spese	€	7.452,29	
- Contributo ANAC	€	<u>375,00</u>	
			<u>350.032,52</u>
IMPORTO TOTALE			€ 1.350.000,00

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 174 del 12/09/2022 di approvazione del progetto esecutivo;

PRESO ATTO che con Determinazione n. 485 del 14/11/2022 si è provveduto ad affidare definitivamente i lavori alla Ditta Società Cooperativa Lago Rosso di Tassullo (TN);

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'identificazione del tecnico abilitato per gli atti relativi al collaudo statico delle opere in cemento armato;

VERIFICATO che, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente, non è possibile affidare il servizio in parola al personale tecnico dell'Ente per carenza di figura tecnica adeguata;

VISTA la nota Ns. protocollo n. 0012551 del 02/12/2022 con la quale si propone per l'incarico in argomento l'Ing. Luca Fusini di Capriolo (BS) per un importo onnicomprensivo di € 8.247,20;

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge 11/09/2020 n. 120, il quale prevede che "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di

cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. [...]"

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 50/2017, il quale prevede che ".....nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti..."

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende acquisire il servizio tecnico per il collaudo statico delle opere in cemento armato per i lavori in oggetto;
2. il contratto avrà per oggetto l'esecuzione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - il termine per l'esecuzione del servizio è fissato in giorni 120;
 - il pagamento sarà eseguito a prestazione avvenuta;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alle norme di legge in materia, al presente atto e alla corrispondenza tra le parti;
3. la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) della L. 120/2020 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente;

CONSIDERATO che il suddetto responsabile di procedimento ha proposto l'affidamento dell'incarico all'ing. Luca Fusini, rispondendo ciò ai seguenti principi:

- economicità poiché ritenuto il costo offerto congruo ed in linea con i prezzi praticati nel mercato libero;
- economicità di procedimento poiché l'affidamento è immediato, non richiedendo procedure pro concorrenziali le quali determinando inevitabilmente "costi procedura", i quali, rapportati al valore economico dell'affidamento potrebbero addirittura superare il valore dello stesso determinando diseconomie in termini di costo e perdita di efficacia;
- efficienza, atteso che il rapporto tra risultato da raggiungere e la quantità di risorse impiegate per ottenerlo è stato conseguito attraverso la combinazione ottimale dei fattori;

RITENUTO opportuno incaricare il succitato tecnico per consentire l'inizio dei lavori;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della L. 120/2020, il servizio tecnico per il collaudo statico delle opere in cemento armato dei lavori di "Realizzazione di un nuovo laghetto ad uso antincendio boschivo, innevamento e turistico nel comprensorio del Monte Altissimo", all' Ing. Luca Fusini con Studio in Viale IV Novembre 59/b a Capriolo (BS), per un importo omnicomprensivo di € **8.247,20** così distinto:

- Onorario: € 6.500,00
- Cassa previdenziale: € 260,00
- Iva 22%: € 1.487,20

2. di dare atto che i rapporti tra tecnico incaricato e Comunità Montana sono normati da apposita lettera commerciale di affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la somma di € 8.247,20 come da prospetto che segue:

Missione	11	Programma	01	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	1102205
Creditore				Ing. Luca Fusini					
Oggetto/Causale				Collaudo dei lavori di Realizzazione di un nuovo laghetto ad uso antincendio boschivo, innevamento e turistico nel comprensorio del Monte Altissimo.					
Importo				€ 8.247,20					

4. di imputare la spesa di € 8.247,20 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
-----------	-----------------------------	-------------------	---------

2022	2.05.99.99.999	2535/0.	€ 8.247,20
------	----------------	---------	------------

5. di dare atto che la spesa di € 8.247,20 è interamente riconosciuta all'interno delle somme a disposizione del progetto in argomento;
6. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Foreste e Bonifica Montana
Gian Battista Sangalli / INFOCERT SPA